

Allegato "A" al Repertorio n.658/561

**S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE E SEDE - FINALITA' - DURATA E  
SCIoglimento**

**Art. 1**

**Denominazione e sede**

E' costituita, un'Associazione riconosciuta a-  
vente le caratteristiche di organizzazione non  
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata  
"UN CUORE UN MONDO - PADOVA" ONLUS ai sensi del  
D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, e disciplinata  
dagli artt. 14 e segg. del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale in Comune di Pado-  
va, in Viale dell'Industria n.21 e sedi seconda-  
rie ed operative in Comune di Padova presso la  
"Clinica Pediatrica" in Via Giustiniani n.3 e  
presso via Aristide Gabelli, Corte Ca' Lando, 7.

Su delibera del Consiglio Direttivo la sede so-  
ciale potrà essere trasferita altrove nell'ambi-  
to del Comune di Padova e potranno essere isti-  
tuite altre sedi locali.

**Art. 2**

**Finalità**

La ONLUS non ha scopo di lucro. Essa si propone  
di perseguire esclusivamente finalità di solida-

	rietà sociale e socio sanitaria e di arrecare	
	benefici direttamente, indirettamente e per mez-	
	zo delle istituzioni socio sanitarie, a persone	
	svantaggiate in ragione di condizioni fisiche,	
	psichiche, economiche sociali o familiari, e	
	componenti collettività estere limitatamente a-	
	gli aiuti umanitari.	
	In particolare la ONLUS si propone di:	
	a) favorire e/o contribuire all'acquisto di at-	
	trezzature, materiale di supporto, presidi ospe-	
	dalieri e quant'altro sia necessario allo svi-	
	luppo del Reparto di Cardiologia Pediatrica e	
	dell'Unità Operativa Complessa di Cardiochirur-	
	gia Pediatrica e dei Reparti afferenti dell'A-	
	zienda Ospedaliera di Padova; favorire e/o con-	
	tribuire all'acquisto di altro materiale per la	
	ricerca in questo campo presso la medesima A-	
	zienda Ospedaliera;	
	b) eseguire, tramite erogazioni gratuite in de-	
	naro o in natura, effettuate nei confronti di	
	tutti gli enti senza scopo di lucro, altre ONLUS	
	o di Enti Pubblici che operano prevalentemente	
	nei settori di attività delle ONLUS di cui	
	all'Art. 10 comma 1, lett. A, del DLgs. 460/1997	
	e successive modifiche, interventi per la forma-	

zione e l'aggiornamento professionale dei medici, integrativi e non, ai finanziamenti ottenuti dall'istituzione che dirige o dirigerà l'Azienda Ospedaliera di Padova;

c) agevolare scambi scientifici e di personale tra l'Azienda Ospedaliera di Padova ed altri Centri di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica in Italia e all'estero;

d) promuovere la formazione rivolta a soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, o familiari ed a componenti le collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari, in particolare attraverso l'accoglienza presso l'Azienda Ospedaliera di Padova del personale medico, paramedico e tecnico proveniente dai luoghi in oggetto, e l'invio di personale afferente all'Azienda presso Istituzioni straniere di riferimento;

e) dare contributi a bambini italiani e stranieri, bisognosi di cure, ed alle loro famiglie, per facilitarne il viaggio, la permanenza, il ricovero e le cure sanitarie e fornire il sostegno psicologico di cui necessitano;

f) La ONLUS potrà altresì svolgere tutte quelle attività connesse, integrative e accessorie, ri-

tenute necessarie per il raggiungimento dello scopo istituzionale e nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto (a titolo esplicativo e non esaustivo la preparazione del personale specializzato da utilizzare per il perseguimento delle finalità solidaristiche);

g) collaborare con organi ed enti sia pubblici che privati, sia scientifici che non, italiani ed esteri, al fine di raccogliere fondi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Il tutto da svolgere in collaborazione o mediante gli enti preposti se richiesto dalla normativa di cui al D.lgs 460/97

### **Art. 3**

#### **Durata, Scioglimento**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e sarà automaticamente prorogata di quinquennio in quinquennio finché risulteranno iscritti almeno 4 (quattro) soci.

**SOCI - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE - TASSA DI INGRESSO - QUOTE ANNUALI E CONTRIBUTI STRAORDINARI**

### **Art. 4**

#### **Categorie dei Soci**

Possono essere soci dell'Associazione Onlus sia le persone fisiche che giuridiche o enti, sia pubblici che privati, interessati alle finalità istituzionali, che condividano lo spirito e l'ideale dell'Associazione, e concordino con i suoi scopi. Qualora intendano prestare la loro opera a favore dell'Ente devono prestarla a titolo gratuito. Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci fondatori, ordinari e onorari partecipano all'Assemblea con diritto di voto per ogni socio e possono ricoprire cariche sociali. Tutte le categorie dei soci di seguito indicate hanno gli stessi diritti e doveri e si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari.

#### **SOCI FONDATORI**

Sono Soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Ente.

#### **SOCI ORDINARI**

Sono Soci ordinari coloro che vengono ammessi a

tale categoria dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 5 e 20 lett. a) del presente Statuto.

#### **SOCI ONORARI**

Sono Soci onorari coloro che, vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo ed abbiano acconsentito a partecipare all'Associazione, a seguito di particolari benemerienze o in relazione al prestigio che la loro appartenenza può conferire.

#### **Art. 5**

##### **Ammissione all'Associazione**

Chi desidera acquisire la qualità di Socio deve presentare domanda, controfirmata da due Soci a garanzia morale dell'aspirante, al Presidente che la sottoporrà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Coloro che hanno presentato la domanda per acquisire la qualità di Socio, una volta approvata, devono provvedere entro 30 (trenta) giorni al pagamento della tassa di ingresso, determinata ai sensi dell'art. 6, unitamente alla quota annuale ai sensi dell'art. 7, del presente Statuto.

Le domande di ammissione a Socio non accolte potranno essere ripresentate dagli aspiranti Soci

solo dopo sei mesi dal mancato accoglimento.

L'acquisizione della qualità di Socio comporta l'accettazione integrale e l'osservanza del vigente Statuto dell'Associazione.

La residenza ed il domicilio dei Soci, ed in aggiunta ogni altro indirizzo anche di posta elettronica necessari ai fini della reperibilità della persona per l'invio delle comunicazioni, è quello da essi comunicato nella domanda di ammissione, salvo successiva comunicazione di variazione.

Ai fini dell'aggiornamento del Libro degli Associati, i Soci sono tenuti a comunicare formalmente eventuali cambi di indirizzo, tramite lettera raccomandata.

La qualità di Socio non è trasmissibile.

#### **Art. 6**

##### **Tassa di ingresso**

L'ammontare della tassa di ingresso è deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7**

##### **Quote annuali e contributi straordinari**

L'ammontare delle quote annuali è fissato anno

per anno dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo in relazione alle necessità desumibili dal bilancio preventivo approvato dalla medesima Assemblea.

L'ammontare di un eventuale contributo straordinario è deliberato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, in relazione alle successive maggiori spese deliberate, rispetto a quelle preventivate.

L'ammontare delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari sarà reso noto ai Soci mediante comunicazione scritta o altro mezzo ritenuto idoneo a permetterne l'effettiva conoscenza.

#### **Art. 8**

##### **Versamento delle quote annuali e dei contributi straordinari**

Il pagamento delle quote annuali deve essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della delibera dell'Assemblea Sociale che ne definisce l'ammontare.

Il pagamento dei contributi straordinari deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Soci.

#### **Art. 9**

### **Soci morosi**

I Soci non in regola con il pagamento delle quote annuali e dei contributi straordinari non hanno diritto di voto.

Il Socio moroso che, invitato a farlo, non provveda a regolarizzare la sua posizione entro i successivi 60 (sessanta) giorni perderà la qualità di Socio e non avrà diritto a rimborsi di alcun genere. Tale provvedimento verrà notiziato tramite comunicazione scritta al Socio moroso dal Presidente dell'Associazione.

### **PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - RECESSO**

#### **Art. 10**

#### **Perdita della qualità di Socio**

I Soci perdono la qualità di Socio dell'Associazione:

- a) a seguito del recesso;
- b) in caso di morosità, come previsto al precedente art. 9;
- c) in caso di decesso;
- d) per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità, a seguito di verifica dell'Assemblea.

L'esclusione dell'associato non può essere deli-

	berata dall'Assemblea che per gravi motivi;	
	l'associato può ricorrere all'autorità giudiziale	
	entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata	
	notificata la deliberazione.	
	Gli associati, che abbiano receduto o siano stati	
	esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere	
	all'Associazione, non possono ripetere	
	i contributi versati, né hanno alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	La perdita della qualità di Socio viene dichiarata	
	dall'Assemblea dei Soci.	
	<b>Art. 11</b>	
	<b>Recesso del Socio</b>	
	La qualità di associato non è trasmissibile.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo	
	scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno	
	tre mesi prima, altrimenti saranno considerati soci	
	anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento	
	della quota annuale di associazione.	
	<b>Art. 12</b>	
	<b>Entrate</b>	
	Le entrate della ONLUS sono costituite da:	
	a) tasse di ingresso e quote annuali;	

b) contributi straordinari

degli Associati;

c) eventuali contributi di Società ed Enti, anche Pubblici, di ogni tipo, di privati, di imprese, ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;

d) donazioni e lasciti dei Soci e di terzi, siano essi privati che Società ed Enti, anche Pubblici, di ogni tipo;

e) eventuali altre entrate.

### **Art. 13**

#### **Patrimonio Sociale**

Il patrimonio dell'Associazione ONLUS comprende:

a) il fondo di dotazione costituito da un deposito monetario nella piena disponibilità dell'Ente ed un fondo patrimoniale per l'importo di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), indisponibile e vincolato, a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;

b) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

c) erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) le quote di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'Associazione nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Sociale.

#### **Art.14**

##### **Organi dell'Associazione**

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci (art. 15);
- il Consiglio Direttivo (art. 19);
- il Presidente dell'Associazione (art. 21);
- il Revisore Contabile (art. 22).

#### **Art. 15**

##### **L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita dai Soci dell'Associazione.

Ogni Socio con diritto di voto ha diritto ad un voto purché in regola con il pagamento delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità della legge e/o dello Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se non intervenuti, non votanti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta, rivolta al Presidente dell'Associazione, di tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del totale, i quali devono anche indicare le materie da trattare.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria secondo le materie da trattare.

**Spetta all'Assemblea Ordinaria:**

- a) determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) designare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nominare il Revisore Contabile;
- d) deliberare il bilancio di previsione;
- e) approvare il bilancio consuntivo;
- f) deliberare sulle maggiori spese rispetto a quelle preventivate;
- g) approvare le linee generali di programma di attività per l'anno sociale;
- h) deliberare l'esclusione degli associati;
- i) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- l) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie ana-

loghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

m) delibera su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della tassa di ingresso, della quota annuale e degli eventuali contributi straordinari;

n) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

**Spetta all'Assemblea Straordinaria:**

o) deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto dell'Associazione;

p) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, anche anticipato, sulle modalità della liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale che dovesse residuare come per legge.

**Art. 16**

**Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo degli associati è convocata dal Presidente o da un suo delegato mediante raccomandata o posta elettronica da inviarsi a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'a-

dunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve prevedere la data per la seconda convocazione, che deve però essere diversa da quella fissata per la prima.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 17**

#### **Presidenza - Validità - Deliberazioni dell'Assemblea - Rappresentanza**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice Presidente; in caso di assenza del Vice Presidente, dal Consigliere in carica più anziano. In caso di assenza di tutti i Consiglieri l'Assemblea designa il Presidente che deve presiederla. L'Assemblea nomina il Segretario che deve assistere il Presidente nella redazione del verbale.

#### Il Presidente dell'Assemblea

a) nomina, nei casi previsti dallo Statuto o su richiesta, o se lo ritiene opportuno, due scrutatori;

b) constata la regolarità della convocazione e del diritto di voto degli intervenuti;

c) dichiara la validità della costituzione dell'Assemblea;

d) proclama l'esito delle votazioni;

e) dichiara aperta e scioglie la seduta.

#### L'Assemblea Ordinaria

a) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza assoluta dei voti;

b) in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci partecipanti, e delibera, sugli oggetti che dovrebbero essere trattati nella prima, con la maggioranza dei voti presenti;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### L'Assemblea Straordinaria

a) in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) in seconda convocazione è validamente costi-

tuita con la presenza, in proprio o per delega, di oltre 1/3 (un terzo) dei Soci e delibera, sugli oggetti che dovrebbero essere trattati nella prima, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti in assemblea;

c) per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione e, se nominati, dagli scrutatori.

#### **Art. 18**

##### **Rappresentanza dell'Assemblea**

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto tramite mezzo cartaceo e/o elettronico.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per le singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

#### **Art. 19**

##### **Il Consiglio Direttivo: Composizione - Funzionamento - Poteri**

	Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a	
	12 (dodici) membri secondo quanto determinato	
	dall'Assemblea all'atto della nomina.	
	Le cariche sono a titolo gratuito, fatti salvi i	
	rimborsi spesa documentati e preventivamente au-	
	torizzati.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Pre-	
	sidente dell'ONLUS e viene designato dai membri	
	del Consiglio Direttivo stesso.	
	Il Presidente e gli altri membri del Consiglio	
	Direttivo durano in carica tre esercizi.	
	I Consiglieri decaduti per scadenza del termine	
	sono rieleggibili.	
	Fatte le elezioni dei Consiglieri da parte del-	
	l'Assemblea, risultano eletti, fino alla coper-	
	tura dei posti disponibili, coloro che abbiano	
	riportato il maggior numero dei voti.	
	A parità di voti risulta eletto il più anziano	
	di età.	
	In caso di non accettazione da parte di uno o	
	più eletti subentrano nella carica di Consiglie-	
	re coloro che succedono in ordine decrescente di	
	voti riportati.	
	Analogamente si procede quando qualche Consi-	
	gliere cessi dalla carica per qualsiasi motivo.	

La sostituzione si effettua per semplice decisione del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri così insediati durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei Consiglieri che hanno sostituito.

Nel caso in cui la sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica non sia possibile per mancanza di eletti, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione con propria deliberazione.

I Consiglieri così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, normalmente due volte l'anno e comunque ogni volta che ciò sia deciso dal Presidente dell'Associazione o che ne venga fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri.

La convocazione, da effettuarsi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con mezzo elettronico o a mezzo raccomandata anche a mano, fax o telegramma, od ogni altro mezzo idoneo, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza di voti presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età; generalmente fa le funzioni di Segretario, il Segretario dell'Associazione o altra persona designata dal Presidente della riunione. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di quanto stabilito annualmente dall'Assemblea.

#### **Art. 20**

##### **Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione, deliberare sull'ammissione di nuovi Soci in conformità a quanto stabilito dallo Statuto;
- b) definire gli indirizzi generali dell'Associazione;
- c) organizzare l'attività dell'Associazione per il conseguimento delle sue finalità;

d) stabilire le direttive della gestione sociale;

e) predisporre il bilancio consuntivo con la relazione annuale, l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

f) predisporre il prospetto, delle eventuali maggiori spese che sono ritenute opportune o necessarie rispetto a quelle preventivate;

g) predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

h) proporre l'entità della tassa di ingresso e delle quote annuali e degli eventuali contributi straordinari tenuto conto delle necessità desumibili dal bilancio preventivo approvato dall'Assemblea o delle eventuali maggiori spese dalla stessa deliberate;

i) provvedere alla gestione delle attività dell'Associazione o deliberare l'affidamento a terzi;

j) deliberare circa accordi, patti o convenzioni su argomenti o materie di interesse generale per l'Associazione;

k) deliberare sulla stipula, sulle eventuali successive modifiche e rinnovi dei contratti as-

	sicurativi, di gestione, di locazione e di qual-	
	siasi altra natura ritenuti opportuni o necessa-	
	ri per lo svolgimento dell'attività dell'Asso-	
	ciazione;	
	l) approvare i progetti delle eventuali opere da	
	eseguire e stabilire, caso per caso, se i lavori	
	e le forniture debbano effettuarsi a seguito di	
	licitazione privata, di trattativa privata, in	
	amministrazione diretta ecc;	
	m) approvare i collaudi delle opere eseguite;	
	n) deliberare circa i ricorsi attivi e passivi	
	all'Autorità Giudiziaria, fatto salvo il diritto	
	di iniziativa del Presidente circa le azioni per	
	ottenere il pagamento dei Soci morosi;	
	o) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei	
	Soci e stabilire le materie all'ordine del gior-	
	no;	
	p) designare, anche tra le persone estranee al	
	Consiglio Direttivo e non Soci, il Segretario	
	dell'Associazione;	
	q) deliberare su tutte le materie che non siano	
	espressamente attribuite all'Assemblea dei Soci.	
	Il Consiglio Direttivo potrà inoltre delegare	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno	

di essi, in maniera congiunta o disgiunta, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni di redazione del bilancio di esercizio.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Art. 21**

#### **Il Presidente dell'Associazione e poteri di rappresentanza**

Il Presidente dell'Associazione è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.

Al Presidente è conferita rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche Autorità, i Soci ed i terzi.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente la rappresentanza è attribuita al Vice Presidente o ai Vice-Presidenti se nominati in numero di due.

Nei limiti della delega gli amministratori dele-

gati hanno potere di rappresentanza.

In caso di permanente assenza o impedimento e di cessazione della carica per qualsiasi motivo del Presidente, la carica di Presidente verrà assunta, fino a scadenza naturale del mandato, dal Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla nomina del nuovo Vice Presidente e, nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo, ad integrare il Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente dell'Associazione:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;
- b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- d) sovrintendere al buon andamento della gestione;
- e) esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'amministrazione ed in specie sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- f) curare, con l'assistenza del Segretario, l'istituzione, la compilazione e la conservazione di tutti gli atti e di ogni altro documento dell'Associazione;

g) provvedere a far osservare lo Statuto dell'Associazione;

h) organizzare gli uffici dell'Associazione.

## **Art. 22**

### **Il Revisore Contabile**

il Revisore Contabile è nominato dall'Assemblea Sociale e resta in carica per tre esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile. Il Revisore dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non potrà essere nominato:

a) colui che si trova nelle condizioni dell'art. 2382 c.c.;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori.

Il Revisore Contabile deve possedere adeguate competenze economico-contabili, ed ha il dovere di vigilare sul possesso dei requisiti formali previsti dalla normativa, sulla corrispondenza dell'attività allo scopo statutario, sull'adeguatezza dell'apparato contabile, sul rispetto della normativa fiscale, di sorvegliare la ge-

stione amministrativa ed organizzativa e di riferire all'Assemblea Sociale. Effettua le verifiche almeno ogni novanta giorni; una di queste nel mese che precede quello in cui l'Assemblea Sociale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio. Il revisore ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, può chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'attività del Revisore Contabile deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore, nel quale devono essere riportate anche le relazioni dei bilanci.

Il Revisore nell'espletamento delle sue attività potrà avvalersi a proprie spese di propri dipendenti o collaboratori che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

## **ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**

### **Art. 23**

#### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1°(primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno)

Dicembre.

#### **Art. 24**

##### **Bilancio consuntivo**

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo (che si articola nella situazione patrimoniale o nel conto economico) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nei termini di Statuto.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini istituzionali perseguiti.

#### **Art. 25**

##### **Bilancio Preventivo**

Il bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene presentato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci negli stessi termini previsti per il bilancio consuntivo.

Qualora nel corso dell'esercizio il Consiglio Direttivo preveda di dover effettuare maggiori spese, ritenute opportune o necessarie, rispetto

a quelle preventivate, deve predisporre un prospetto di dette spese, accompagnato da una relazione illustrativa, da sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Le maggiori spese approvate dall'Assemblea dei Soci vanno ad integrare il bilancio di previsione.

#### **NORME GENERALI E FINALI**

##### **Art. 26**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (ex art. 21, comma 3, C.C.). Si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del Codice Civile (art. 31 e disp. Att. 11-21), l'Assemblea provvederà quindi alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, ad altra ONLUS che persegua le medesime finalità e comunque nel rispetto della normativa prevista.

##### **Art. 27**

##### **Clausola compromissoria**

Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le con-

troversie che dovessero sorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, saranno devoluti ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Padova che deciderà secondo diritto.

Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori o revisori o nei loro confronti.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

#### **Art. 28**

##### **Interpretazione delle norme**

L'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto è demandata al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 29**

##### **Normativa applicabile**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in vigore in quanto applicabili, anche in via analogica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Padova, lì 19 (diciannove) aprile 2013 (duemi-

latredici).

**f.to WALTER CADORIN**

**f.to MARIA ANTONIETTA MICHINELLI NOTAIO (sigillo)**